Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500
Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it
COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

CIRCOLARE n°95

Ai docenti di tutti gli ordini
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale
Ai Coordinatori di classe
Ai Referenti di plesso

OGGETTO: vigilanza adempimento obbligo scolastico

Si invitano i Docenti e i Coordinatori di classe a monitorare costantemente le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni, al fine di **segnalare entro il 10 dicembre 20246alla Dirigenza tutti gli eventuali casi a rischio di elusione dell'obbligo scolastico.**
Si ritiene opportuno ricordare che le famiglie sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico. Un aspetto che è stato inasprito dal recente decreto Caivano, convertito nella legge L. 1259 del 2023 "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".
Alla responsabilità dei genitori si accompagna il dovere di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo, che il decreto ministeriale n°489/2001 pone in capo al Comune di residenza e al dirigente scolastico, per gli alunni iscritti nella sua scuola.
La legge dispone: "Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinche' questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente

ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione".

I coordinatori di classe sono invitati a usare i modelli A e C allegati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ax art.3, c.2 del D.Lgs 39/93